Accordo di collaborazione – con riferimento al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale - nelle attività rivolte all'attuazione del Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani" e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027.

TRA la Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore *pro tempore* della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, _____nato a _____ il _____, giusta deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Infrastrutture Venete S.r.l., con sede legale in _____via/p.zza _____n. ___ , Partita I.V.A./ C.F._____, _____ rappresentato da_____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ giusta provvedimento n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- la Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), nonché delle misure condivise con le Regioni del Bacino Padano attraverso il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 836 del 6 giugno 2017, ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti;
- in ottemperanza alla citata sentenza, la Giunta regionale con deliberazione del 2 marzo 2021 n. 238 ha approvato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria con i relativi stanziamenti per l'attuazione delle medesime;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025, il P.R.T.R.A. è stato ulteriormente aggiornato e rafforzato. L'aggiornamento ha assorbito, confermandole, le misure definite nella citata Deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, rendendole di fatto misure strutturali all'interno della pianificazione regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la riduzione dei fattori di inquinamento dell'aria costituisce un obiettivo della Regione del Veneto previsto nel DEFR 2026-2028 approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 20 del 27 marzo 2026;
- con riguardo all'ambito della mobilità, che costituisce una delle fonti più critiche per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, responsabili della formazione in atmosfera della frazione secondaria di particolato sottile, il P.R.T.R.A. ha posto notevole attenzione allo sviluppo di misure atte a contrastare i contributi emissivi dei veicoli maggiormente inquinanti del parco automobilistico regionale al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione;
- in tale ambito, in sinergia con lo svecchiamento del parco veicolare circolante, risulta di preminente interesse l'attuazione della misura identificata nella scheda T.1.b dell'Appendice I del P.R.T.R.A. vigente, la quale prevede l'incentivazione per l'acquisto di titoli di viaggio di lunga durata per l'utilizzo del trasporto pubblico locale in luogo del mezzo privato.

aa22959b

- in materia l'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale), modificata da ultimo con legge regionale 24 giugno 2025, n. 8, ai sensi della quale la Regione *"incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico valorizzando ove possibile l'offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale"*;
- con deliberazione della Giunta n. 1499 del 16 dicembre 2024 l'Amministrazione regionale aveva approvato – in via sperimentale – un bando finalizzato alla concessione di contributi, tramite il rilascio di voucher, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani se integrati con gli urbani", riguardanti i Comuni capoluogo di provincia e rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto proprietari e intestatari di veicoli. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 1409 dell'11 novembre 2025 di approvazione di un bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni capoluogo di provincia del Veneto, è stata data continuità all'iniziativa, estendendola anche al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale;
- con il secondo e ultimo dei provvedimenti richiamati era stato anche approvato lo Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Infrastrutture Venete S.r.l. per l'attuazione coordinata e condivisa delle attività riferite al bando, per quanto attiene al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale;
- con riferimento al programma di finanziamento istituito con Decreto direttoriale MATTM-CLEA del 18 dicembre 2020 n. 412, la Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica – con proprie note prot. n. 337330 del 9 luglio 2025 e, infine, n. 597549 del 30 ottobre 2025e successiva mail del 06 novembre 2025 - ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica apposito progetto, avente ad oggetto anche l'edizione 2026 del bando sopra richiamato, prevedendo un ulteriore estensione dell'iniziativa, interessando anche i comuni sopra i 30.000 abitanti;
- per il perseguimento del suddetto obiettivo la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta regionale n.____ del____, ha approvato un *"Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale (autobus e tram) "urbani" ed "extraurbani" e al trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, riguardanti i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Edizione 2026-2027."*;
- il nuovo bando estende la misura all'utenza del trasporto ferroviario regionale e locale, con riferimento ai percorsi dei treni "regionali" nell'area regionale del Veneto e aventi come origine o destinazione un comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 prevede:
  - all'art. 7, comma 1, lettera g) che la Regione *"provvede ad organizzare, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale, i servizi di trasporto pubblico locale su ferrovia in concessione…"*;
  - all'art. 7, comma 1, lettera h) che la Regione *"svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, individuando i servizi riguardanti le ferrovie in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato spa"*;
  - all'art. 7, comma 2, che *"La Giunta regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 se non espressamente attribuite ad altri organi della Regione, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l"*;
- la legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 *(Società regionale "Infrastrutture venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna)* prevede:
  - all'art. 3, comma 2, lettera g) che *«Infrastrutture Venete S.r.l.» provvede, tra le altre cose, "all'affidamento, alla regolazione e al controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria"*;

aa22959b

- all'art. 4, comma 1, lettera d) che *"la società Infrastrutture Venete S.r.l. subentra nei contratti in essere tra la Regione e i gestori del servizio ferroviario al momento del conseguimento della sua piena operatività"*;

- con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1854 del 6 dicembre 2019 – definita quale atto di delega interorganica - è stata data attuazione a quanto previsto nella citata L.R. 40/2018, *"ed in particolare ai disposti di cui agli artt. 3 e 4 , delegando a far data dal 01/01/2020, ad Infrastrutture Venete S.r.l., nell'interesse generale, in totale autonomia ed in assenza di vincolo sinallagmatico, le funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario indicate dalla sopra citata Legge Regionale (...) In virtù della suddetta delega, Infrastrutture Venete S.r.l. subentra alla Regione del Veneto, tra l'altro, nella titolarità e nella gestione dei Contratti di Servizio in essere relativi al servizio ferroviario regionale e locale"* (punto 3 del dispositivo);
- Infrastrutture Venete S.r.l. è, pertanto, il soggetto cui compete l'affidamento, la regolazione e il controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale del Veneto;
- da parte dell'azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale dovrà ottenersi la collaborazione per l'attuazione della misura prevista dal bando, agevolando l'accesso degli utenti al servizio;
- da quanto sopra esposto viene confermata la natura di pubblica amministrazione di Infrastrutture Venete S.r.l., così come l'interesse del medesimo – quale unico titolare delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale che ha stipulato con l'azienda concessionaria i relativi contratti di servizio - alla presente iniziativa regionale volta ad incrementare la fruizione del mezzo pubblico in sostituzione di quello privato;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- si ritiene - con riferimento al nuovo bando approvato con D.G.R. n._____ del_____ - di concludere, tra la Regione del Veneto e Infrastrutture Venete S.r.l., un accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

1.1. Le premesse e ogni documento allegato al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Finalità e oggetto dell'Accordo

2.1. La finalità del presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuata nella realizzazione di attività rivolte al conseguimento dell'obiettivo di comune interesse del contrasto all'inquinamento atmosferico per il miglioramento della qualità dell'aria, mediante l'incremento della fruizione del mezzo pubblico in sostituzione di quello privato.

2.2. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare nelle attività rivolte all'attuazione del Bando rivolto alle persone fisiche residenti in Veneto proprietarie e prime intestatarie di veicoli, finalizzato alla concessione di contributi a favore di lavoratori e studenti residenti in Veneto, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico ferroviario regionale e locali con riferimento ai percorsi dei treni "regionali" nell'area regionale del Veneto e aventi come origine o destinazione un comune del Veneto con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

2.3. In particolare, le Parti si impegnano a svolgere le attività volte a consentire all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale l'applicazione, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, dello sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale per i percorsi riconducibili alle tipologie individuate al precedente comma 2.2.

aa22959b

2.4. Le Parti si impegnano a contribuire a valorizzare i risultati che saranno raggiunti nel corso dell'attuazione, divulgando e valorizzando in collaborazione i risultati ottenuti dal presente Accordo.

Articolo 3 – Impegni della Regione

3.1. La Regione, mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle attività previste, nonché avvalendosi di un soggetto terzo individuato con separato atto convenzionale, si impegna a:

- predisporre, approvare e pubblicare il Bando per l'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;
- gestire ed aggiornare la piattaforma digitale regionale per la richiesta dei contributi da parte degli utenti, sotto forma di voucher;
- provvedere al collegamento della piattaforma di vendita dell'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale con la piattaforma digitale regionale per l'acquisizione dei dati relativi agli abbonamenti venduti e gli sconti applicati;
- pubblicizzare l'iniziativa attraverso la predisposizione di materiale dedicato per la campagna informativa del bando e la successiva sua diffusione sui principali mezzi di comunicazione, inclusi quelli informativi e pubblicitari dell'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale;
- mettere a disposizione di Infrastrutture Venete S.r.l., il materiale realizzato per la campagna informativa, al fine della successiva diffusione sui propri canali informativi;
- acquisire dall'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, anche mediante modalità di carattere informatico, le rendicontazioni degli sconti applicati in attuazione del Bando;
- approvare trimestralmente, con atto del Direttore della Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi, gli importi spettanti dall'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale in corrispondenza agli sconti praticati agli utenti a seguito della presentazione dei voucher regionali;
- erogare trimestralmente all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale gli importi corrispondenti agli sconti da esse praticati;
- assicurare il raccordo con Infrastrutture Venete S.r.l., in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la regolarità degli interventi finanziati;
- procedere alla revoca degli importi erogati all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, nel caso di successivo accertamento della non spettanza dei medesimi;
- effettuare eventuali controlli, anche con l'ausilio di organismi regionali;
- gestire il contenzioso;
- predisporre e trasmettere al MASE la relazione prevista dal Decreto direttoriale MATTMCLEA del 18 dicembre 2020 n. 412;
- fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui al presente Accordo.
-

Articolo 4 – Impegni di Infrastrutture Venete S.r.l.

4.1. Infrastrutture Venete S.r.l., mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle attività previste, si impegna a:

- diffondere, attraverso i propri canali istituzionali, il materiale che verrà realizzato dalla Regione finalizzato alla campagna informativa del bando;
- agevolare, ove previsto dai contratti di servizio stipulati con l'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, l'attribuzione di spazi a titolo gratuito per lo svolgimento della campagna informativa del bando attraverso i mezzi del trasporto pubblico locale;
- adottare gli atti che si ritengano necessari a consentire il flusso dei dati - relativi agli abbonamenti venduti e agli sconti applicati – dall'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale

aa22959b

all'Amministrazione regionale mediante il collegamento delle piattaforme di vendita dell'azienda medesima con la piattaforma digitale regionale;

- adottare gli atti che si ritengano necessari affinché l'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale applichi, all'atto della presentazione dei voucher da parte dei beneficiari del contributo regionale, lo sconto per l'acquisto dell'abbonamento annuale, inteso come anticipazione dell'importo corrispondente allo sconto applicato, che sarà successivamente rimborsato dalla Regione previa rendicontazione;
- fornire alla Direzione regionale Aria, clima, biodiversità e parchi, entro il 30 settembre 2027, dati e informazioni eventualmente in proprio possesso relativi all'impatto della misura sul bacino territoriale di competenza;
- adottare gli atti che si ritengano necessari affinché l'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale assicuri il supporto alla struttura regionale nella gestione dei procedimenti di revoca e di recupero dei contributi concessi.

Articolo 5. Responsabili dell'Accordo di collaborazione

5.1. I Responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

- per la Regione del Veneto: _____ – Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi;

- per Infrastrutture Venete S.r.l.:_____ .

Articolo 6. Impegni economici

6.1. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento dei rispettivi impegni previsti nel presente Accordo.

6.2. Per quanto riguarda le erogazioni a favore dell'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, che vengono poste a carico alla Regione, la relativa disciplina è contenuta nella separata convenzione tra la Regione ed il soggetto terzo rispetto alle Parti del presente Accordo.

Articolo 7 – Durata dell'Accordo

7.1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e ha durata fino al 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga previo consenso delle Parti, da esprimersi per iscritto prima della naturale scadenza dello stesso.

Articolo 8 - Riservatezza dei dati personali delle Parti

8.1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

8.2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

8.3. Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 9 - Ruoli delle Parti in ordine al trattamento dei dati personali

9.1. Per quanto riguarda Infrastrutture Venete s.r.l., si ritiene che nel corso delle attività previste dal Bando non sussista trattamento di dati personali. In riferimento all'azienda di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, si ritiene che i dati, da essa trattati nelle attività finalizzate all'attuazione del Bando, corrispondano alle informazioni che emergono nell'ambito della consueta attività di rilascio abbonamenti all'utenza del servizio di trasporto pubblico, con disciplina nei rispettivi contratti di servizio stipulati con Infrastrutture Venete S.r.l.. I dati inseriti nella piattaforma regionale in fase di domanda saranno accessibili nel corso della vendita dell'abbonamento per verificare la validità del voucher esibito.

9.2. Per quanto riguarda la Regione, la disciplina delle attività di trattamento di dati personali è contenuta nei testi del Bando e della separata convenzione tra la Regione ed il soggetto terzo rispetto alle Parti del presente Accordo.

9.3. Per quanto non disciplinato dagli atti citati nel comma precedente, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. nonché nella D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018.

Art. 10 – Modifiche

10.1. Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti.

Art. 11 – Informazioni al pubblico

11.1. Le Parti attueranno una piena informazione al pubblico sull'iniziativa regionale.

Articolo 12. – Accesso

12.1. Le Parti assicurano nei confronti degli eventuali interessati e controinteressati il rispetto della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi da esse detenute in ragione delle attività disciplinate dal presente Accordo.

Articolo 13 – Disposizioni generali

13.1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Articolo 14 – Controversie

14.1. Ogni controversia concernente l'interpretazione della presente collaborazione è risolta amichevolmente tra le parti.

Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

15.1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

15.2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

aa22959b

15.3. Il presente Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo in applicazione dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 16 – Comunicazioni

16.1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- per la Regione: Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi – Calle Priuli – Cannaregio 99 – cap. 30121 30121 Venezia pec: aria.biodiversita.parchi@pec.regione.veneto.it

- per Infrastrutture Venete s.r.l.: Direzione Trasporto Pubblico Locale - p.zza Giacomo Zanellato n. 5- cap 35131 Padova – pec: info@pec.infrastrutturevenete.it;

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Venezia

Per la Regione del Veneto	Per Infrastrutture Venete S.r.l.
Il Direttore	
della Direzione	
Aria, clima, biodiversità e parchi	
_____	_____

aa22959b